L'ATTUAZIONE GIUDIZIARIA E LEGISLATIVA DELLA SENTENZA C. COST. N. 115/2020: STORIA DI UNA PERMANENTE CONTRADDIZIONE

Posted on 23 Agosto 2020 by La redazione

Categories: Democrazia e contabilità, Equilibrio e sostenibilità, Osservatorio Corte Costituzionale

Il "decreto Agosto" dichiara di attuare la sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020. Ma è proprio così?

1. Premessa. La sentenza Corte cost. 23 giugno 2020, n. 115.

Si è già avuto modo di commentare (cfr. in particolare di M. BEVILACQUA, *La Corte costituzionale si pronuncia sul "salva-Reggio Calabria"*, pubblicata a questo link) i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020. Come si ricorderà, tale pronuncia prende le mosse da una questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Calabria, la quale – dovendo decidere sulla approvazione della "rimodulazione" del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Reggio Calabria, riscritto in modo tale da portarne la durata da dieci a venti annualità – aveva sollevato dubbi di legittimità circa la durata ventennale delle procedure di riequilibrio finanziario, considerata dal remittente potenzialmente lesiva della equità intergenerazionale. Si è anche già osservato che la sentenza n. 115 del 2020 ha evidenziato che la durata ventennale del piano non urta, in linea teorica, con la equità intergenerazionale e l'equilibrio di bilancio: ciò che la Corte costituzionale ritiene contrario a tali parametri è invece un uso manipolativo del tempo finalizzato al riequilibrio nonché la tenuta, in bilancio, di più "disavanzi" distinti. Da ciò è derivata la declaratoria di illegittimità dell'art. 38, comma 2 ter, D.L. 34/2019 (disposizione che consentiva di ripresentare il piano di riequilibrio senza includervi tutti i *deficit* accumulati nel tempo e separatamente computati).

La citata sentenza, nell'invitare la magistratura contabile ad effettuare la sostenibilità in concreto del piano di riequilibrio utilizzando a tal fine i propri poteri istruttori, chiudeva con un monito: "*l'equilibrio individuale dei singoli enti è un presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell'autonomia, nonché del dovere di concorrere a realizzare gli obiettivi macroeconomici nazionali e dell'Unione europea. Ne consegue «che tutte le disfunzioni [...] devono essere rimosse e non possono essere computate nell'attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 119 Cost. È in ordine al deficit strutturale imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non alle patologie organizzative, che deve essere rivolto l'intervento diretto dello Stato*". Tale monito richiama quanto già asserito dalla Corte costituzionale pochi mesi prima, con la sentenza n. 4 del 2020 (relativa al Comune di Napoli): "*Quanto all'assunto secondo cui la difficoltà dell'ente territoriale a riscuotere crediti giustificherebbe il meccanismo finanziario consentito dalle norme censurate in ragione della ridotta capacità fiscale della popolazione di riferimento, è il caso di precisare che un conto è la misura del gettito, effettivamente legata alle condizioni socio-economiche del territorio, altro è la capacità di riscuotere i tributi, consistente in una percentuale di realizzazione del gettito stesso e strettamente collegata all'efficienza del sistema di riscossione.*

Fermo restando che una capacità di riscossione inferiore alla media nazionale è un problema prevalentemente organizzativo, diverso è quello legato all'insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali".

2. La riassunzione del giudizio di approvazione del piano di riequilibrio dopo la sospensione dovuta all'incidente di costituzionalità. La deliberazione Sez. Reg. Contr. Calabria 30 luglio 2020, n. 157.

Alla sentenza Corte cost. n. 115 del 2020 ha fatto seguito la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria n. 157 del 30 luglio 2020, con la quale è stato riassunto il giudizio – sospeso per via dell'incidente di costituzionalità - sulla rimodulazione del piano del Comune di Reggio Calabria, da approvare o rigettare ai sensi dell'art. 38, comma 2 quater, D.L. 34/2019.

La pronuncia (che può essere letta al seguente link: clicca qui) si caratterizza per più profili di interesse.

In primo luogo, la deliberazione effettua alcune riflessioni sulla **portata dell'art. 17 del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni)** che, ad una prima lettura, era sembrato ad alcuni commentatori preclusivo del potere della magistratura contabile di effettuare i propri controlli sugli enti in piano di riequilibrio.

Dopo aver premesso che **l'oggetto del giudizio riguarda la approvazione o il diniego (art. 38, comma 2 quater, D.L. 34/2019) di un piano rimodulato ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e ss., D.L. 34/2019**, il Collegio calabrese evidenzia che il comma 2 del citato art. 17 del D.L. 76/2020 (secondo cui qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, per tale ente è sospesa l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 fino al 30 giugno 2021, nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 243 quater T.U.E.L. quali ipotesi di "dissesto tipico") non è applicabile alla fattispecie, in quanto una eventuale mancata approvazione del piano "rimodulato" non darebbe luogo ad alcuna ipotesi di dissesto previste dal comma 7 dell'art. 243 quater T.U.E.L.: infatti, la mancata approvazione della rimodulazione comporta *sic et simpliciter* che la nuova riscrittura del piano non acquista efficacia, mentre continua a produrne il piano "originario", approvato a suo tempo dalla Corte dei conti.

A questo proposito, riagganciandosi ad un *obiter dictum* della sentenza Corte cost. n. 115/2020 (secondo cui "*non vi può essere alcuna determinazione unilaterale dell'entità e della durata del piano da parte dell'ente locale, in quanto esso dovrà essere sottoposto a un attento sindacato di natura tecnico-giuridica (ex plurimis, sentenza n. 39 del 2014) da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti*": cfr. Corte cost., cit., considerato in diritto n. 8) la Sezione di controllo calabrese evidenzia che "*rispetto all'atto del Consiglio comunale la deliberazione della Corte dei conti sulla approvazione o sul diniego del PRFP è assimilabile non ad una condizione risolutiva dell'efficacia, ma ad una condizione sospensiva*": **in sostanza, la rimodulazione di un piano di riequilibrio è pienamente efficace solo dopo la approvazione della stessa da parte del giudice contabile.**

La deliberazione n. 157/2020 afferma, poi, che anche il comma 3 del citato art. 17 del D.L. 76/2020 appare inapplicabile alla fattispecie concreta, tenuto conto che tale disposizione fissa alcuni principi in tema di monitoraggio del piano di riequilibrio, in merito alla valutazione del *"grave e reiterato*

mancato rispetto degli obiettivi". Il caso esaminato dal giudice calabrese, però, riguarda la approvazione (o il diniego) della riscrittura di un piano già in essere, e non attiene in alcun modo alla valutazione del rispetto degli obiettivi intermedi né ad altri procedimenti ad essa collegati (procedimenti che, peraltro, presuppongono che abbia comunque luogo un giudizio della Corte dei conti sulla approvazione/diniego di rimodulazioni già presentate, come si desume implicitamente dalla lettera della legge).

Così **definito l'oggetto del giudizio, la citata deliberazione n. 157/2020 procede all'applicazione, al caso concreto, dei principi generali espressi dalla Consulta in materia di *reductio ad unum* dei disavanzi**. Vale la pena ricordare, infatti, che il piano di riequilibrio del Comune di Reggio Calabria copre una massa passiva formatasi nel 2013 in seguito alla operazione di revisione straordinaria dei residui (art. 243 bis, comma 8, lett. e d.lgs. 267/2000) propedeutica alla adozione del piano medesimo; tale massa passiva (che ammontava a ca 110 mln di euro all'atto della approvazione del documento), secondo le indicazioni della Corte costituzionale, non può più costituire un elemento a sé rispetto al *deficit* complessivo dell'ente**. La Consulta, con la sentenza n. 115 del 2020, ha infatti indicato la corretta strada che il giudice contabile è tenuto a seguire: attraverso l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ampiamente gode ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 20 del 1994, la Corte dei conti è tenuta a ricostruire il *deficit* complessivamente accumulato dal Comune, che deve trovare rappresentazione nell'ultimo consuntivo approvato nonché, *ça va sans dire*, nel piano di riequilibrio.**

Pertanto, allo scopo di fare emergere il disavanzo complessivo del Comune, **la deliberazione procede – in un cammino per così gradato – a mettere in luce in primo luogo i *deficit* già accertati dalla Corte dei conti ma finora valutati in modo "separato" rispetto al piano di riequilibrio; in secondo luogo, evidenzia la presenza di criticità finanziarie, emerse nel periodo 2015-2018, alla base di possibili, ulteriori deficit occulti.**

I primi passi del cammino di ricostruzione del *deficit* sono dati dalla quantificazione del **c.d. maggior disavanzo e di consistenti debiti fuori bilancio vetusti** (risalenti nel periodo 1981-2004) ma riconosciuti dal Comune solo nel 2019. Come emerge dalla dettagliata ricostruzione di cui alla deliberazione in commento, il riconoscimento di tali debiti è frutto dell'azione della magistratura contabile: infatti, i debiti *de quibus* sono stati, nel tempo, taciuti dal Comune e sono emersi solo a seguito di una istruttoria incrociata condotta dalla Sezione Regionale nel verificare i crediti e debiti reciprocamente in essere fra l'ente e la Regione Calabria. Emerge dalla deliberazione in commento che l'*extradeficit* occultato dal Comune ammonta a oltre 185 mln di euro, mentre i debiti verso la Regione non riportati a bilancio a ca 65 mln.

La deliberazione n. 157/2020 rammenta, a tal proposito, che il Comune era stato invitato (cfr. deliberazione Sez. Reg. contr. Calabria n. 17/2020) ad adottare le misure correttive, tese a "riportare in bilancio" il disavanzo occulto: 1) per quanto attiene all'*extradeficit*, il Comune avrebbe dovuto ri-quantificare la quota di "maggior disavanzo" da spesare in bilancio nell'ambito del percorso trentennale di cui al D.M. 2 aprile 2015; 2) per quanto attiene ai debiti verso la Regione, provvedere al ripiano in un arco di tempo triennale, come previsto dall'art. 194 T.U.E.L. **Evidenzia il giudice calabrese che nessuna azione correttiva è stata avviata nonostante, su tali punti, si sia formato il giudicato contabile**. Infatti, Reggio Calabria aveva impugnato presso le Sezioni Riunite in speciale composizione le prescrizioni correttive imposte dalla Sezione di controllo; il ricorso, tuttavia, è stato integralmente rigettato.

Ancora, la deliberazione prosegue valutando numerosi aspetti critici che sembrano celare consistenti debiti occulti. Tirando le fila di approfondimenti istruttori condotti nel corso degli ultimi tre anni, la Sezione evidenzia consistenti dubbi sulla conciliazione dei debiti e crediti del Comune e delle sue partecipate, sull'utilizzo della anticipazioni di liquidità percepite dall'ente (ca 211 mln di euro, riversati dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal Ministero dell'Interno nel periodo 2013-2015), sulla consistenza del fondo rischi, accantonato per cifre irrisorie rispetto ad un contenzioso di portata enorme ed in alcun modo presidiato.

Un aspetto sicuramente innovativo è dato dal fatto che la deliberazione invita l'ente a fornire chiarimenti effettuando una "campionatura" dei mandati dei pagamenti effettuati con la liquidità di cui al d.l. 35/2013 e s.m.i. nonché dei residui attivi presenti in bilancio.

Per i primi, la deliberazione individua in apposito allegato tecnico alcuni mandati "anomali", ossia relativi a pagamenti che, *ictu oculi*, non avevano i requisiti per poter essere onorati con la liquidità concessa ai sensi del d.l. 35/2013 e s.m.i. Il Comune viene invitato a fornire chiarimenti e controdeduzioni in ordine a ciascun pagamento.

Per i secondi, la deliberazione avanza dubbi sulla effettiva ragione del mantenimento in bilancio di un campione di residui attivi dei titoli I (per un valore di ca 105 mln di euro), III (per un valore di ca 57 mln di euro), II e IV (per ca 10 mln di euro). Ogni residuo è indicato in apposito allegato tecnico ed il Comune e i suoi Revisori sono invitati, per ciascuna partita creditoria, a comprovare ed attestare le ragioni del mantenimento in bilancio del credito.

La deliberazione conclude assegnando all'ente i termini per rispondere alle richieste istruttorie; la Sezione non manca, peraltro, di segnalare alla Procura contabile i profili di irregolarità potenzialmente in grado di dare vita a responsabilità erariale.

3. L'intervento del legislatore. Il "salvataggio" del Comune di Reggio Calabria e la "sospensione" delle indagini della Corte dei conti.

Con il c.d. decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), il legislatore è intervenuto con apposita norma (art. 53) che – a detta degli organi politici del Comune – consentirà il "salvataggio dal dissesto" di Reggio Calabria.

L'art. 53 del Decreto, premettendo di voler dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, istituisce un fondo attraverso cui lo Stato darà risorse – senza vincolo di rendicontazione – ai Comuni in piano di riequilibrio, socialmente vulnerabili e con bassa capacità fiscale ("*In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395*": art. 53, comma 1, D.L. 104/2020).

In parallelo, viene istituto un ulteriore sostegno finanziario (utilizzabile senza vincolo di destinazione, per il "*pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate*": cfr. art. 53, comma 3, D.L. 104/2020) – attraverso l'incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter T.U.E.L.; il fatto che un Comune – come è il caso di Reggio Calabria – abbia già fruito di tale fondo non è di ostacolo alla concessione di nuova liquidità. Il Legislatore precisa che il suddetto fondo di rotazione va contabilizzato ai sensi del punto 3.20 bis dell'all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, ossia costituendo un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione (art. 53, comma 4, D.L. cit.).

Il decreto in esame interviene anche sui contenuti dell'art. 194 T.U.E.L., aprendo alla possibilità di rateizzazione dei debiti fuori bilancio per una durata più che triennale (art. 53, comma 6, cit.).

Infine, il comma 8 del citato art. 53 dispone che: "*In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti*"; il comma 10 precisa inoltre che la sospensione si applica ai procedimenti già avviati. I medesimi enti – ossia quelli con piano di riequilibrio approvato – godranno di ulteriore beneficio: la sospensione, fino al 30 giugno 2021, delle procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. Le procedure esecutive già intraprese o da intraprendere non potranno inoltre dare luogo a vincoli sulle somme né a limitazioni all'attività del tesoriere (art. 53, comma 9 e 10, D.L. 104/2020).

In sostanza, il Legislatore ritiene che l'emergenza COVID non permetta ad alcuni Comuni di dare risposte alle richieste legittimamente effettuate – e nel caso, per esempio di Reggio Calabria, sollecitate alla Corte dei conti dalla stessa Corte costituzionale, come è evidente dal monito contenuto nel punto di diritto n. 10 della sentenza Corte cost. n. 115 del 2020 – dalla magistratura contabile.

È curioso come una norma che in preambolo si propone di dare attuazione ai precetti ricavabili dalla sentenza della Corte cost. n. 115 del 2020 finisca per attuarli solo in parte e solo in aspetti affrontati in via meramente incidentale dal supremo Giudice delle Leggi.

Come già detto a suo tempo, il "cuore" del contenuto della sentenza n. 115 del 2020 non è l'invito al Legislatore a concedere sostegno agli enti locali. La Consulta è lapidaria nell'affermare che: "*l'equilibrio individuale dei singoli enti è un presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell'autonomia, nonché del dovere di concorrere a realizzare gli obiettivi macroeconomici nazionali e dell'Unione europea. Ne consegue «che tutte le disfunzioni [...] devono essere rimosse e non possono essere computate nell'attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 119 Cost. È in ordine al deficit strutturale imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non alle patologie organizzative, che deve essere rivolto l'intervento diretto dello Stato*" (enfasi aggiunta). Dunque, la sentenza n. 115 del 2020 (come la precedente sentenza Corte cost. n. 4 del 2020, relativa al Comune di Napoli) è chiara nell'affermare

che il sostegno finanziario deve essere dato dallo Stato quando la penuria di risorse è dovuta ad un contesto sociale ed economico disagiato; ma questo sostegno può e deve essere concesso solo quando i "conti sono in ordine", privi di manifestazioni patologiche.

La legalità finanziaria deve essere presidiata dalla Corte dei conti e non può essere una fonte generale ed astratta – quale è la legge – a stabilire se vi siano o meno disfunzioni finanziarie, quelle stesse anomalie che la Corte costituzionale reputa preclusive all'attivazione di meccanismi di solidarietà. Certamente, per poter accertare se vi siano patologie finanziarie o se invece la situazione di squilibrio di bilancio sia dovuta a mera penuria di risorse è necessario che alla magistratura contabile venga lasciata la pienezza e la tempestività dei poteri decisori ed istruttori. Solo in tale modo, può essere dato corso a quello che è il precipuo contenuto della sentenza n. 115 del 2020: verificare che un ente in piano di riequilibrio abbia correttamente considerato tutto il proprio disavanzo, senza che vi sia una moltiplicazione artificiosa di plurimi disavanzi.

Continuando con l'esame dei profili di assoluta peculiarità dell'art. 53 del D.L. 104/2020, è curioso che l'emergenza COVID impedisca ai Comuni di dare riscontro alle indagini delle sole Sezioni controllo della Corte dei conti e non, per esempio, della Procura contabile, delle Sezioni Riunite o delle Sezioni giurisdizionali, che pure possono imporre termini o richiedere approfondimenti istruttori. Singolare, infine, è che i Comuni per cui sono lungamente sospesi i termini imposti dalla magistratura contabile (*rectius*: dei magistrati delle Sezioni di controllo) siano solo quelli con piani di riequilibrio già approvati: evidentemente, l'emergenza COVID non è di ostacolo al tempestivo rispetto dei termini e al riscontro delle richieste istruttorie fatte alla restante parte dei Comuni (quelli, per così dire, *in bonis*, ovvero in piano di riequilibrio non ancora approvato, ovvero in dissesto).

Altrettando peculiare è che solo gli enti con piano di riequilibrio già approvato possano fruire della sospensione delle procedure esecutive nei loro confronti e vedano svincolate da ogni pignoramento passato e futuro, fino al 30 giugno 2021, il loro fondo cassa: questa sospensione non è concessa né ai Comuni *in bonis*, né a quelli con piano di riequilibrio non ancora approvato, né ai Comuni in dissesto. L'emergenza COVID, quindi, secondo il Legislatore impone il sacrificio delle ragioni dei soli creditori degli enti in piano di riequilibrio.

Nel novero dei Comuni che godranno di tale ulteriore beneficio rientra, ancora una volta, Reggio Calabria, la cui cassa – come emerge dalle deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria n. 17 e n. 157 del 2020 – è da anni integralmente pignorata.

A chiusura di questa breve nota, non può sottacersi che la disposizione di cui al comma 8 del D.L. 53/2020 porterà, con ogni probabilità, ad una ampia sospensiva delle funzioni di controllo della

Corte dei conti verso circa quattrocento Comuni Italiani[1], chiaramente in situazioni di precario equilibrio finanziario e dunque, altrettanto chiaramente, più necessitanti del controllo da parte della magistratura contabile.

È difficile ipotizzare che, fino al 30 giugno 2021, le Sezioni di controllo possano svolgere attività di monitoraggio - come richiesta, dall'art. 243 quater, comma 3, T.U.E.L. – sugli enti in piano di riequilibrio. Questa attività presuppone sempre una fase istruttoria, che a sua volta impone di concedere all'ente termini per rispondere; chiaramente, la lunga sospensione di cui al citato comma 8 impedirà di svolgere controlli secondo una tempistica semestrale (imposta, in termini generali,

dall'art. 243 quater, comma 6, T.U.E.L..).

Anche la funzione di controllo di legalità finanziaria sui bilanci preventivi e consuntivi, svolta ai sensi dell'art. 1, comma 166, L. 266 del 2005, ne risentirà. Certamente tale attività non è preclusa, ma la lunga sospensiva legata alla "emergenza" in cui versano i soli Comuni con piano di riequilibrio approvato renderà di fatto impossibile effettuare interventi correttivi tempestivi su questi enti. L'art. 148 bis T.U.E.L. presuppone, infatti, non solo lo svolgimento di attività istruttoria ma anche che venga fissato con delibera un termine di sessanta giorni entro cui l'ente debba adottare le necessarie misure correttive; ora tale termine non potrà decorrere per lungo tempo (ben dieci mesi) se l'ente locale è in piano di riequilibrio. Tutto ciò, lungi dal dare attuazione ai precetti ricavabili dalla sentenza Corte cost. n. 115 del 2020, si pone in aperto contrasto con la stessa, laddove afferma: "*la Corte dei conti ben dispone, anche in sede di controllo, del potere di ordinare tempestivamente incombenti istruttori secondo le modalità dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), il quale prevede che «la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453».* [L'uso tempestivo di tali poteri] *soprattutto con riguardo all'attuazione dei piani di riequilibrio più problematici, avrebbe probabilmente consentito di prevenire una così rapida espansione dei deficit in lassi temporali relativamente brevi*" (cfr. Corte cost., sentenza n. 115 del 2020).

Sembra talvolta riecheggiare nelle orecchie, esaminando le scelte di norme di recente conio e la *ratio* che di tale scelte viene addotta dal Legislatore, la celebre frase di G. Orwell: "*Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri*".

Note_____

1. *Secondo i dati elaborati dalla Università Ca' Foscari di Venezia, i Comuni in piano di riequilibrio erano n. 392 a fine 2019: cfr. http://www.cafoscari.eu/studi/public/elen_info.php*